

Bologna, 26/08/2013

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	26/08/2013
PROT. N.	5461
DATA PROT.	28 AGO 2013

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
BOLOGNA
PIAZZA DEI TRIBUNALI 4
40124 BOLOGNA (BO)

Prot. n. 909-39308/2013

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 909-17/2013
Associazione/Ordine CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
Codice Fiscale 80065350375
Istanza presentata il 21/06/2013*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 22 del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (di seguito, Consiglio) ha prodotto la seguente, testuale consulenza:

"in dipendenza delle diverse richieste di chiarimento pervenute al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna dai propri iscritti in merito alle modalità di assoggettamento ad imposta di registro dei decreti ingiuntivi emessi sulla base degli opinamenti attestanti la congruità dei compensi professionali richiesti, si ritiene di sottoporre alla Direzione Regionale delle Entrate la seguente interpellanza.

In materia di decreti ingiuntivi conseguiti da avvocati per il recupero delle proprie spettanze professionali nei confronti di propri clienti, si assiste all'assoggettamento a

doppia imposta di registro: viene infatti tassato sia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, o dal giudice di Pace, quale atto giudiziario, sulla base dell'opinamento reso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia il presunto contratto verbale di prestazione d'opera professionale, che costituisce il presupposto dell'attività svolta. Il decreto ingiuntivo conseguito dai professionisti legali, però, non viene emesso dal Giudice sulla base di tale contratto verbale, né di tale conferimento di incarico viene fatta esplicita ed espressa menzione nel testo del ricorso per ingiunzione.

Il decreto ingiuntivo, infatti, assume a prova scritta necessaria per la sua emissione il parere di conformità ed opinamento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, in un prossimo futuro, assumerà sempre più frequentemente, a proprio fondamento documentale, il preventivo dei compensi conseguito nei preliminari colloqui di trattazione cliente/avvocato".

Il Consiglio chiede:

"nell'ambito dell'assoggettamento all'imposta di registro dei decreti ingiuntivi emessi sulla base dei pareri di opinamento rilasciati dal Consiglio dell'Ordine in merito alla congruità degli onorari richiesti dagli avvocati nei confronti dei relativi clienti, sulla base di quale norma viene assoggettato all'imposta di registro il contratto verbale di prestazione d'opera professionale che non viene espressamente richiamato né menzionato nel testo del ricorso per ingiunzione e non costituisce il fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo?".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Prospetta la seguente, testuale soluzione:

"ai fini dell'opinamento e dell'emissione del conseguente decreto ingiuntivo, non assume rilievo il contratto verbale sottostante alle prestazioni, ma unicamente il compimento di queste. Né soprattutto viene fatta menzione di tale presunto contratto

verbale.

A parere di questo Consiglio, pertanto, non risulta possibile inquadrare la fattispecie innanzi presentata nell'ambito di applicabilità dell'art. 22 del D.P.R. 131/86 in materia di imposta di registro".

Riporta il testo di tale norma e così continua:

"se, pertanto, risulta pienamente legittima l'applicazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo emesso ex art. 37 DPR 131/86 che prevede l'assoggettamento all'imposta degli atti dell'autorità giudiziaria di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, la tassazione anche del contratto d'opera professionale verbale viene percepita come un'illegittima duplice, anzi addirittura triplice, imposizione sui compensi dovuti a seguito delle prestazioni professionali, che vengono gravate di tre imposte: l'IVA, quella di registro sul presunto contratto e quella di registro sull'atto giudiziario.

In realtà, non sembrano ricorrere i presupposti per una simile imposizione atteso che, come detto, nel ricorso per ingiunzione il contratto d'opera professionale, sulla base del quale l'avvocato svolge la propria attività nell'interesse del cliente, non viene menzionato, anzi, costituisce solo un implicito presupposto logico, senza rivestire alcuna rilevanza tra i requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, come, di contro, risulta rivestire il parere di opinamento emesso dal consiglio dell'Ordine.

E' proprio tale parere di opinamento, documento formatosi tra soggetti diversi da quelli interessati dall'emissione del decreto ingiuntivo soggetto a tassazione, a costituire il presupposto utile e necessario per la concessione del decreto ingiuntivo da parte dell'Autorità giudiziaria, mentre il contratto di prestazione d'opera professionale, tuttora prevalentemente verbale, non riveste tale necessario ruolo.

Ad ogni buon conto, appare possibile l'applicazione del 2° co. del predetto art. 22, atteso che il contratto verbale di prestazione d'opera professionale, al momento dell'azione monitoria del professionista nei confronti del proprio ex cliente, per il recupero di compensi insoluti, risulta di diritto cessato e, comunque, i relativi effetti

sono già terminati".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 22, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 (di seguito, Testo Unico) dispone che:

- *"se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti e contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"* (comma 1, primo inciso);
- *"l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione"* (comma 2);
- *"se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita"*.

Il Consiglio solleva tre eccezioni al recupero d'imposta per 'enunciazione'.

Afferma, preliminarmente, che il decreto ingiuntivo è emesso dal Giudice non sulla base del contratto verbale enunciato, bensì del 'parere di opinamento' rilasciato dal Consiglio.

Afferma, ancora, che nel ricorso per decreto ingiuntivo non è fatta menzione del sotteso incarico verbale.

Evidenzia, infine, che nella fattispecie sembrerebbe ragionevolmente applicabile il secondo comma dell'articolo 22, posto che all'atto dell'azione monitoria il contratto verbale di prestazione d'opera professionale è cessato di diritto.

Tanto premesso, a parere di questa Direzione le prime due eccezioni hanno

scarso rilievo e la terza non sembra utile a superare la natura giurisdizionale dell'atto enunciante.

In particolare, quanto alla prima, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i, D.Lgs. 139 del 28 giugno 2005, il Consiglio dell'Ordine "*formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione*".

Il parere di liquidazione è atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo e consiste in una valutazione tecnica. Il Consiglio deve accertare se il compenso per l'attività professionale sia stato correttamente determinato, applicando la tariffa professionale in ragione delle circostanze, complessità, importanza e risultato della prestazione.

Per quanto più direttamente ci riguarda, l'articolo 636 del codice di procedura civile dispone, tra l'altro, che nel caso di procedimento d'ingiunzione promosso da avvocati e volto al recupero di crediti per prestazioni professionali e rimborso spese, "*la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale*".

In sede processuale, dunque, il parere, pur privo di valore probatorio in un successivo eventuale giudizio di merito, è atto necessario per l'inizio del procedimento monitorio.

Nonostante ciò, tuttavia, il parere stesso incide solo sul valore della prestazione e non vincola il giudice. In sede monitoria quest'ultimo valuta e ingiunge sulla base di un rapporto sostanziale, in ragione di un impegno assunto e non onorato dalla parte convenuta.

Tale rapporto rappresenta la 'disposizione' che l'articolo 22, comma 1, Testo Unico identifica come rilevante ai fini fiscali.

Non ha maggior pregio la seconda eccezione.

Affinché si concretizzi un'enunciazione, infatti, è sufficiente che il contenuto negoziale sia chiaramente identificabile.

Sembra peraltro alquanto improbabile (oltre che smentito dalla documentazione processuale di comune utilizzo) che un decreto ingiuntivo, direttamente o rinviando 'per relationem' al ricorso che lo ha generato, non faccia alcun riferimento al rapporto e all'obbligo disatteso che giustifica il procedimento monitorio.

Maggiore consistenza, seppure non risolutiva, ha l'ultima eccezione.

Acquisito presso l'ufficio territoriale di competenza un esempio ricorrente di ricorso della specie, ivi si legge che l'avvocato X nell'anno y *"ha assunto l'incarico di assistere il sig. Z"* in un'opposizione a decreto ingiuntivo; che X, per il disinteresse di Z, *"è stato costretto a rinunciare al mandato"*; che *"la rinuncia al mandato è stata inviata a Z" "a mezzo raccomandata in data x ricevuta in data z"*.

Ai sensi dell'articolo 1722 del codice civile, *"il mandato si estingue"*, tra l'altro, *"per rinuncia del mandatario"*, nel rispetto di *"modi e tempi tali che il mandante possa provvedere altrimenti"* (cfr. articolo 1727 c.c.).

Analoga la disciplina del recesso nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (articolo 2230 del codice civile). In base all'articolo 2237, comma 2, del codice civile *"il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa"* purché tale recesso sia *"esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente"*.

In entrambi i casi, nel rispetto delle condizioni di legge, il rapporto cessa.

Il Consiglio ritiene che, essendo il procedimento monitorio preceduto da una rinuncia/recesso del mandatario/prestatore d'opera professionale, l'enunciazione non può essere oggetto di tassazione per avvenuta cessazione del rapporto enunciato.

In realtà, posto che l'atto enunciante è un atto giudiziario, a parere di questa Direzione l'enunciazione è tassabile ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, Testo Unico. Esiste ancora, infatti, una *"parte dell'atto enunciato non ancora eseguita"* che coincide con l'oggetto e la finalità del procedimento monitorio, vale a dire ottenere coattivamente onorari e accessori da parte del debitore convenuto.

In definitiva, questa Direzione ritiene che il comportamento dell'ufficio sia

corretto e conforme alla prassi dell'Amministrazione finanziaria (specificamente Circolare 34/E del 30 marzo 2001, lettera C, n. 2 e, da ultimo, Risoluzione n. 46 del 5 luglio 2013). Infatti:

- il contratto verbale è inequivocabilmente enunciato nell'atto giudiziario ed è possibile identificarne con chiarezza il contenuto negoziale;
- le parti del rapporto a esso sotteso e le parti del procedimento monitorio sono le medesime;
- il contratto verbale non è soggetto a registrazione in termine fisso (cfr. articolo 3, comma 2, Testo Unico) e il rapporto sottostante, pur formalmente cessato, manifesta un residuo contenuto da eseguire (pagamento coattivo degli onorari) che trova nell'enunciazione in atto giudiziario la legittimità della sua imposizione.

La normativa e la prassi richiamate sono consultabili nel sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it) in Normativa e Prassi-Circolari.

IL DIRETTORE REGIONALE F.F.

MariaRita Civolani

